



**TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO**  
Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:  
Dott. Raffaella Brogi Presidente e Relatrice  
Dott. Stefania Bruno Giudice  
Dott. Enrico Capanna Giudice

nel procedimento di concordato preventivo iscritto al n. r.g. 4/2022 promosso da:

**DA.COS. S.R.L.**

ha emesso il seguente

**DECRETO**

**Premesso che** DA.COS s.r.l. ha depositato ricorso con il quale ha chiesto il termine ex art. 161, comma 6, l.fall. in data 8 luglio 2022;

**Rilevato che** società nei due anni antecedenti al presente ricorso non ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo art. 161 comma 6 l. fall., alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

*Ritenuta* la competenza di questo Tribunale;

*Ritenuto* altresì che ricorrano i presupposti per l'accesso alla procedura richiesta, atteso che:

- la società ricorrente è soggetta alle disposizioni sul fallimento in quanto non si trova nel possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 comma secondo l. fall., emergendo dagli ultimi tre bilanci depositati il superamento dei limiti da tale norma indicati con riferimento all'attivo patrimoniale, ai ricavi lordi ed ai debiti;
- l'impresa versa in stato di crisi come indicato nel ricorso e come si evince dalla documentazione allegata;

**Ritenuto che** possa essere concesso termine di 120 giorni;

che sia opportuna la nomina di un commissario giudiziale, al fine di consentire la vigilanza necessaria in pendenza di procedura

**P.Q.M.**

Visto l'art. 161 commi sesto, settimo, ottavo e decimo l. fall., dichiara ammissibile il ricorso e concede alla società ricorrente, termine di 120 giorni dalla pubblicazione del

ricorso nel Registro delle Imprese per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. ovvero, in alternativa, domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-*bis*, I comma, l. fall.

Nomina commissario giudiziale il dr. FILIPPO FAVI;

Visto l'art. 161 ottavo comma l. fall., dispone che il debitore ogni trenta giorni, con decorrenza dalla data anzidetta, depositi presso la Cancelleria del Tribunale una relazione in ordine:

1. all'attività svolta, agli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione compiuti, questi ultimi da sottoporsi alla preventiva autorizzazione del Tribunale, con particolare riferimento alle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale e a tutte quelle suscettibili di diminuire il patrimonio aziendale o accrescere la situazione debitoria, indicando altresì le eventuali istanze di fallimento ricevute e gli eventuali pignoramenti subiti;
2. all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano. Delega per la verifica circa i contenuti delle relazioni depositate dal debitore il Giudice relatore, affinché riferisca al Collegio in ipotesi di eventuali irregolarità.

il tutto sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato.

Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere, con l'avviso che, in caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto<sup>1</sup>, 15/07/2022

La Presidente  
dott. Raffaella Brogi

---

<sup>1</sup> Mediante Microsoft Teams ex D.L. n. 228/2021.